

COLLEGIO DI ROMA- DEC. n. 6567/2017 – PRES. SIRENA – REL. POZZOLO
Credito al consumo – inadempimento del fornitore- risoluzione del contratto di finanziamento - gravità inadempimento – assenza di prova- rigetto (cod. civ., art. 1455; d.lgs. 385/1993 art. 125 – *quinquies*)

FATTO

Il ricorso riguarda un contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un impianto fotovoltaico. Il ricorrente chiede la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 125-quinquies del Testo unico bancario, e la cancellazione delle segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie privati e nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in seguito al mancato pagamento di alcune rate del finanziamento.

L'intermediario resistente chiede che il ricorso venga rigettato in quanto irricevibile perché la materia trattata esula dalla competenza dell'ABF.

In alternativa, chiede il rigetto nel merito in considerazione della scarsa importanza dell'inadempimento del fornitore del bene acquistato mediante il finanziamento al consumo, comunque non dimostrata da parte del ricorrente, e alla luce della correttezza formale e sostanziale delle segnalazioni effettuate.

DIRITTO

A fini della valutazione del Collegio, i fatti salienti possono essere succintamente riassunti come segue.

Nel novembre del 2013, il ricorrente sottoscriveva un contratto per la fornitura di un impianto fotovoltaico e, contestualmente, una richiesta di finanziamento finalizzata all'acquisto con l'intermediario resistente. Il ricorrente riceveva regolarmente l'impianto, ma dopo circa due anni dall'installazione e il pagamento di 13 rate, appurava che questo non soddisfaceva le caratteristiche secondo lui promesse nell'offerta commerciale. Per questo motivo, sussistendo il grave inadempimento del fornitore, il ricorrente inviava un reclamo all'intermediario resistente e sospendeva il pagamento delle rate del finanziamento. In seguito al mancato pagamento delle rate, dopo aver inviato il preavviso previsto dalla normativa, l'intermediario segnalava nei sistemi di informazione creditizia il nominativo del ricorrente.

L'intermediario ha pregiudizialmente eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza per materia perché, ai fini della risoluzione della controversia, si dovrebbe entrare specificamente nel merito del contenuto di alcune clausole contrattuali, attività questa che è da ritenersi esulare dalla competenza dell'ABF.

Al riguardo, il Collegio rileva che, in numerosi casi simili a quello oggetto del presente ricorso, l'ABF ha affermato la propria competenza. A titolo di esempio, la decisione 16/2017 del Collegio di Napoli afferma che *“ai fini di conoscere della domanda del contraente volta a sospendere il rimborso del finanziamento, ovvero a chiedere la restituzione delle somme già rimborsate, è sufficiente delibare, incidenter tantum, le vicende del rapporto contrattuale presupposto, potendo allora riconoscersi la fondatezza della domanda articolata dal cliente verso l'intermediario quando sulla base degli elementi disponibili in causa il Collegio possa condurre una valutazione, sia pure incidentale, di fondatezza del dedotto inadempimento del fornitore”*.

Nel merito, il Collegio nota che il fornitore del bene acquistato è stato messo in mora, soddisfacendo così alla prima delle due condizioni previste per la risoluzione del contratto dalla nuova versione dell'articolo 125-quinquies del Testo unico bancario, introdotto dal decreto legge n. 141/2010.

La seconda condizione richiede che con riferimento al contratto di fornitura ricorrano le

condizioni di cui all'art. 1455 del Codice civile, che stabilisce che *“il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”*.

La giurisprudenza dei Collegi ABF ha concluso che l'art. 125-quinquies TUB richiede che l'inadempimento del fornitore, affinché sia idoneo a dare fondamento alla richiesta di risoluzione del contratto di compravendita, sia grave.

Il Collegio nota tuttavia che il ricorrente ha allegato al ricorso il depliant informativo del fornitore – nel quale è in effetti affermato che “le utenze domestiche che hanno un consumo annuo tra 2650 e 3600 kWh potranno realizzare un impianto fotovoltaico senza bisogno di anticipare alcun costo”, e “i nostri impianti fotovoltaici si ripagano totalmente durante il periodo di convenzione ventennale GSE, grazie alla somma delle varie componenti economiche” – ma non ha fornito la copia del contratto di acquisto, né altra documentazione dalla quale emergano gli impegni contrattuali non adempiuti da parte resistente, che sono l'unico elemento sul quale è incentrata la sua contestazione.

Il Collegio ritiene pertanto che il ricorrente non abbia fornito sufficienti elementi per consentire di affermare che vi sia un grave inadempimento del fornitore, tale da dare fondamento alla richiesta di risoluzione del contratto di compravendita.

Relativamente alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia, il Collegio nota che queste sono legittime, poiché non vi è evidenza di inadempimento del fornitore, e pertanto non sono rispettate le condizioni per la risoluzione del contratto, e le segnalazioni sono state correttamente precedute da un preavviso inviato mediante raccomandata con avviso di riscossione, del quale l'intermediario ricorrente ha fornito prova.

P. Q. M.

Il Collegio respinge il ricorso.